

**Comune di Ponte di Piave  
Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER  
LE FUNZIONI TECNICHE**

(ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36)

*Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## CAPO I

### Principi generali

- Articolo 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Articolo 2 - Destinatari
- Articolo 3 - Gruppo di lavoro
- Articolo 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Articolo 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Articolo 6 - Centrali di committenza/stazione unica appaltante
- Articolo 7 - Quota del 20 per cento

## CAPO II

### Incentivo per lavori

- Articolo 8 - Graduazione della misura incentivante
- Articolo 9 - Disciplina delle varianti
- Articolo 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## CAPO III

### Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Articolo 11 - Graduazione della misura incentivante
- Articolo 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## CAPO IV

### Norme comuni

- Articolo 13 - Principi in materia di valutazione
- Articolo 14 - Attività articolate e singole
- Articolo 15 - Attività del personale dirigenziale
- Articolo 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Articolo 17 - Liquidazione dell'incentivo
- Articolo 18 – Entrata in vigore

*Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36 (pubblicato nel supplemento ordinario numero 12 alla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, numero 77) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il codice dei contratti pubblici approvato con il citato decreto legislativo è menzionato come "Codice".*

## **CAPO I** **Principi generali**

### **Articolo 1**

#### ***Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche***

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo articolo 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'articolo 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (art. 11, comma 8, del Codice per i casi in cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal R.U.P.).
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'articolo 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'articolo 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo articolo 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 45 del Codice e al presente Regolamento.

### **Articolo 2** ***Destinatari***

1. La quota dell'80% di cui al precedente articolo 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata a incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - responsabile unico del progetto - RUP;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
  - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - predisposizione dei documenti di gara;
  - direzione dei lavori;

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'articolo 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Articolo 3** ***Gruppo di lavoro***

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività eventualmente trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo articolo 17.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

## **Articolo 4** *Limite soggettivo dell'incentivo*

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo articolo 7.

## **Articolo 5** *Esclusione dalla disciplina dell'incentivo*

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori di importo inferiore a **40.000,00 euro**;
  - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai **500.000,00 euro, fatti salvi i servizi di particolare importanza di cui all'articolo 32, comma 2, dell'allegato II.14 del Codice nei casi di importo superiore ad euro 40.000,00**;
  - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'articolo 56;
  - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse e alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

## **Articolo 6** *Centrali di committenza/stazione unica appaltante*

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza/SUA, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% (e comunque nella misura stabilita dalla Convenzione stipulata con la centrale di committenza di riferimento) di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

## **Articolo 7** *Quota del 20 per cento*

1. La quota di cui all'articolo 1, comma 3 lettera b), è incrementata da:
  - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'articolo 4, comma 1;
  - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di Settore di cui all'articolo 17;
  - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità dispesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## CAPO II Incentivo per lavori

### Articolo 8 *Graduazione della misura incentivante*

1. La percentuale massima indicata dall'articolo 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

<b>Opere</b>	
da <b>euro 40.000,01</b> (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro <b>500.000,00</b>	percentuale del <b>2,00%</b>
da <b>euro 500.000,01</b> (importo al punto precedente) a <b>euro 1.000.000,00</b>	percentuale dell' <b>1,80%</b>
importo superiore a <b>euro 1.000.000,01</b>	percentuale dell' <b>1,60%</b>

### Articolo 9 *Disciplina delle varianti*

1. Le varianti conformi all'articolo 120, comma 1 lettera c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'articolo 120, comma 13, del Codice.

### Articolo 10 *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	<b>45%</b>
Programmazione della spesa per investimenti	<b>8%</b>

Gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (gruppo di lavoro)	<b>12%</b>
Approvazione e/o redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e/o fattibilità tecnica ed economica	<b>1%</b>
Approvazione e/o redazione del progetto definitivo e/o esecutivo	<b>1%</b>
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	<b>8%</b>
Predisposizione e controllo dei documenti di gara e/o delle procedure	<b>20%</b>
Direzione lavori	<b>1%</b>
Approvazione e/o redazione collaudo tecnico-amministrativo, approvazione e/o redazione relazione regolare esecuzione, approvazione e/o redazione collaudo statico	<b>4%</b>
Totale	<b>100%</b>

2. La percentuale indicata in tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

### **CAPO III**

#### **Incentivo per servizi e forniture**

##### **Articolo 11**

##### *Graduazione della misura incentivante*

1. La percentuale massima indicata dall'articolo 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

<b>Servizi e forniture</b>	
da <b>euro 40.000,01</b> (soglia minima prevista nel Regolamento per i servizi di particolare importanza di cui all'articolo 32, comma 2, dell'allegato II.14 del Codice) a euro <b>500.000,00</b>	percentuale del <b>1,10%</b>
da <b>euro 500.000,01</b> (importo al punto precedente) a euro <b>1.000.000,00</b>	percentuale del <b>1,00%</b>
importo superiore a euro <b>1.000.000,01</b>	percentuale dell' <b>0,8%</b>

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

##### **Articolo 12**

##### *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
-------------------------	--------------------

Responsabile unico del progetto	<b>40%</b>
Programmazione della spesa per investimenti	<b>5%</b>
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	<b>10%</b>
Redazione del progetto (livello unico)	<b>5%</b>
Predisposizione dei documenti di gara	<b>10%</b>
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	<b>25%</b>
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	<b>1%</b>
Verifica di conformità/Regolare esecuzione	<b>4%</b>
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

2. La percentuale indicata in tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le corrispondenti percentuali incrementano la quota di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), così come stabilito nel precedente art. 7.

## **CAPO IV**

### **Norme comuni**

#### **Articolo 13**

#### ***Principi in materia di valutazione***

1. L'incentivo è attribuito a ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione ogni Responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo articolo 17.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

5. Nel caso di appalti misti, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto, determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando il valore complessivo del contratto.

**Articolo 14**  
***Attività articolate e singole***

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure, come ad esempio: RUP e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi, direttore esecuzione e direttori operativi, compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

**Articolo 15**  
***Attività del personale dirigenziale***

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

**Articolo 16**  
***Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione***

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito ai soggetti incaricati delle diverse attività, quali: direzione lavori, RUP e loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella sotto riportata tabella.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto a errori imputabili agli incaricati, quali: progettista, direttore lavori e suoi collaboratori, responsabile del procedimento, ufficio della direzione dei lavori e collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota di competenza dei diversi incaricati, quali: direzione dell'esecuzione, RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.
6. L'Ente ha diritto al recupero delle somme eventualmente già corrisposte nei casi previsti dal presente articolo.

7. La somma che residua a seguito delle decurtazioni oggetto del presente articolo non costituisce economia di spesa e va ad alimentare le risorse di cui all'articolo 7.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

### **Articolo 17** ***Liquidazione dell'incentivo***

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile competente che ha costituito il gruppo di lavoro sulla base di schede predisposte dal RUP per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenenti almeno l'indicazione di: il tipo di attività assegnata/da svolgere, la percentuale realizzata nell'anno di competenza, i tempi previsti e i tempi effettivi e l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.Ì
2. Nel caso in cui il Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro coincida con il RUP, la verifica sulla scheda di attività del RUP è effettuata, così come la liquidazione della quota parte spettante al medesimo RUP, dal Segretario comunale.
3. Il pagamento della quota di incentivazione avviene secondo la seguente tempistica:
  - a) nel caso di opere o lavori:
    - all'approvazione del progetto fattibilità delle alternative progettuali e/o fattibilità tecnica ed economica:
      - 100% dell'attività di programmazione della spesa per investimenti
      - 15% dell'attività di Responsabile unico del procedimento
      - 100% Approvazione e/o redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e/o fattibilità tecnica ed economica
    - all'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo:
      - 100% Approvazione e/o redazione del documento definitivo e/o esecutivo
      - 30% dell'attività di Responsabile unico del procedimento
      - 100% Verifica del progetto ai fini della sua validazione
      - 50% gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (gruppo di lavoro)
    - alla sottoscrizione del contratto e/o affidamento tramite portale (MEPA e/o portale acquisti dell'ente) e/o lettera commerciale con l'aggiudicatario:
      - 100% dell'attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara
      - 25% dell'attività di Responsabile unico del procedimento

- all'approvazione e/o redazione collaudo tecnico-amministrativo, approvazione e/o redazione relazione regolare esecuzione, approvazione e/o redazione collaudo statico:
  - 100% dell'attività di direzione dei lavori
  - 100% Approvazione e/o redazione collaudo tecnico-amministrativo, approvazione e/o redazione relazione regolare esecuzione, approvazione e/o redazione collaudo statico
  - 30% dell'attività di Responsabile unico del procedimento
  - 50% gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (gruppo di lavoro)

b) nel caso di servizi e forniture:

- all'avvio della procedura di gara:
  - 100% programmazione della spesa per investimenti
  - 50% collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento
  - 100% redazione del progetto (livello unico)
  - 100% predisposizione dei documenti di gara
  - 50% Responsabile Unico del Progetto
- alla sottoscrizione del contratto e/o affidamento tramite portale (MEPA e/o portale acquisti dell'ente) e/o lettera commerciale con l'aggiudicatario
  - 30% Responsabile Unico del Progetto
  - 30% collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento
  - 100% direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo
- 100% coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
- All'approvazione del certificato di regolare esecuzione:
  - 20% Responsabile Unico del Progetto
  - 20% collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento
  - 100% verifica di conformità/Regolare esecuzione

**Articolo 18**  
***Entrata in vigore***

1. Nel rispetto dell'articolo 5, comma 10, del decreto legge 10 settembre 2021 numero 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021 numero 156, il presente Regolamento si applica alle attività eseguite prima dell'entrata in vigore dello stesso purchè riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo numero 36 del 31 marzo 2023, ossia dal primo luglio 2023.